

*«Articolo 13 bis*

1. Qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per la Polonia e in deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti dei codici NC 1001 90, 1101, 1102 ed ex 2302.

2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti dei codici NC 1001 90, 1101, 1102 ed ex 2302 destinati alla Polonia non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1º marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*